



OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) CITTÀ DI SAPRI
ADEGUAMENTO DEL PUC AI PARERI ACQUISITI.

- A.** A seguito del **Parere** di **Rete Ferroviaria Italiana** acquisito con nota prot. 2805 del 16/10/2019 sono stati modificati gli elaborati Tav. A.6 "Rete infrastrutturale ed impianti tecnologici e speciali e relative fasce di rispetto" e Tav. B.6 "Carta della fattibilità delle azioni di Piano" è stata prevista in continuazione ed in proiezione sulle gallerie.
- B.** A seguito del **Parere** della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino** acquisito con nota prot. 26956-P del 11/12/2019 si riportano gli adeguamenti previsti per il PUC:
- Nell'elaborato Tav. A.4 "Carta dei beni vincolati ed altri elementi di interesse storico/culturale/identitario" è stata corretta la legenda indicando "Aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004" in luogo della dicitura "Zone di interesse archeologico".
 - Nella Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) l'art. 31 "Tutela delle aree archeologiche" è stato modificato per come segue:
 1. *Per tutti gli interventi di natura pubblica sull'intero territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 dovranno essere attivate le procedure di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.*
 2. *Nell'elaborato "Tav. A.4 Carta dei beni vincolati ed altri elementi di interesse storico/culturale/identitario" sono individuate le aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 – 13 del D.Lgs. 42/2004.*
 3. *Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 sarà necessario trasmettere il progetto alla competente Soprintendenza per l'autorizzazione di competenza.*
 4. *Nelle aree indiziate ai fini archeologici, così come perimetrare dal PUC, tutti gli interventi che comportino scavi o movimento terra necessitano di:*
 - a) *Se di iniziativa pubblica (in applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016) e privata che comportino scavi o movimento terra necessitano di parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio che potrà richiedere, in sede istruttoria, saggi e scavi archeologici preventivi con oneri a carico della committenza. Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà alla committenza le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività di cui sopra;*
 - b) *Se di iniziativa privata sarà compito dell'Ufficio Tecnico comunale competente, informare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio al fine di verificare la eventuale necessità di prevedere un esame del progetto di trasformazione*



previsto, al fine individuare e mettere in atto le necessarie forme di tutela e di attenzione da adottarsi nella fase delle operazioni stesse di scavo.

5. *Negli ambiti di attenzione archeologica, così come perimetrare dal PUC, tutti gli interventi che comportino scavi o movimento terra necessitano di Comunicazione di Inizio Lavori alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.*
6. *Qualunque rinvenimento di natura archeologica avvenga nel territorio comunale, anche in aree esterne a quelle perimetrare come "di interesse archeologico", è soggetto al dispositivo di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004."*

C. A seguito del **Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** acquisito con nota prot. 15076 del 12/12/2019 si riportano gli adeguamenti previsti per il PUC:

- Nell'elaborato Tav. A.2 "Carta della pianificazione sovraordinata" è stata sostituita la variante PSAI 2016 con il PSAI Marzo 2012 vigente.
- Negli elaborati Tav. B.5.A "La disciplina strutturale del PUC", Tav. B.5.B "La disciplina strutturale del PUC", Tav. B.6 "Carta della fattibilità delle azioni di Piano", Tav. C.1.A "La disciplina programmatica/operativa del PUC", Tav. C.1.B "La disciplina programmatica/operativa del PUC", Tav. C.2 "Carta della fattibilità delle azioni di Piano", Rel. D.5 "Normativa Tecnica di Attuazione della Disciplina Programmatica":
 - a) È stato stralciato l'Ambito di Trasformazione per Servizi nr.1 poiché quasi interamente in aree a pericolosità P2 e P1, ovvero a rischio R3 ed R2 e classificate come aree instabili e con media propensione all'instabilità nella Carta della Stabilità;
 - b) Sono stati rimodulati gli Ambiti di Trasformazione Produttivi nr. 3 e nr. 4, escludendo le porzioni di territorio che ricadono in aree a pericolosità da frana P2, ovvero a rischio R3 o R2;
 - c) È stato rimodulato l'Ambito di Trasformazione Turistico nr. 1 escludendo le porzioni di territorio che ricadono in aree a pericolosità P4 e P3, ovvero R3 ed R2, del PSAI, e classificate come aree instabili/media propensione all'instabilità nella Carta della Stabilità;
 - d) È stato rimodulato l'Ambito di Trasformazione Turistico nr. 5 escludendo le porzioni di territorio che ricadono in aree a pericolosità P1 e rischio R1 del PSAI, ma classificate come aree instabili nella carta della stabilità.
- Nella Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) l'art. 26 "Vincoli e prescrizioni di natura idrogeologica e sismica" è stato modificato per come segue:

"1. Tutto il territorio del Comune di Sapri è sottoposto alle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (pericolosità e rischio idraulico e frane) dell'ex AdB Regionale Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele



(Sinistra Sele), al Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC), al Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGA – DAM), al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRA – DAM).

2. In modo particolare, ma non esaustivo, deve essere prestata attenzione nell'attuazione del PUC alle seguenti aree:

a) Aree a rischio idraulico (di cui agli artt. 8 e 9 delle NTA del PSAI), ed in particolare "Aree a rischio idraulico molto elevato – R4" (di cui all'art. 10 delle NTA del PSAI) e "Aree a rischio idraulico elevato – R3" (di cui all'art. 11 delle NTA del PSAI).

Nei casi espressamente previsti dalle NTA del PSAI, i progetti relativi ad interventi (opere, manufatti, infrastrutture ecc.) ricadenti in aree a pericolosità/rischio idraulico e/o da colata sono corredati da uno studio di compatibilità idraulica, contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto sullo scenario idraulico definito negli elaborati costituenti il PSAI. L'Amministrazione Comunale prima del rilascio del titolo abilitante alla esecuzione degli interventi, verifica, che i progetti siano corredati, ove richiesto, dal predetto studio di compatibilità debitamente asseverato, da tecnico abilitato, o che sugli stessi sia stato acquisito il preventivo parere dell'Autorità di Bacino se espressamente previsto dalle NTA del PSAI. Gli studi di compatibilità idraulica sono predisposti in conformità degli indirizzi e delle indicazioni dell'allegato "G" alle NTA del PSAI. Nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, i progetti relativi ad interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio idraulico sono corredati da uno studio idraulico e da una valutazione della pericolosità/rischio residuo secondo le indicazioni dell'allegato "G" alle NTA del PSAI.

b) Aree a rischio da frana (di cui agli artt. 13 e 14 delle NTA del PSAI), ed in particolare "Aree a rischio molto elevato da frana – R4" (di cui all'art. 15 delle NTA del PSAI) ed "Aree a rischio elevato da frana – R3" (di cui all'art. 16 delle NTA del PSAI).

Aree a pericolosità da frana, ed in particolare "Aree a pericolosità molto elevata da frana – P4" ed Aree a pericolosità elevata da frana – P3 (di cui all'art. 33 delle NTA del PSAI).

Nei casi espressamente previsti dalle NTA del PSAI, i progetti relativi ad interventi (opere, manufatti, infrastrutture, ecc.) ricadenti in aree a pericolosità/rischio da frana sono corredati da uno studio di compatibilità geologica, contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto sullo scenario di pericolosità/rischio da frana definito negli elaborati costituenti il PSAI. L'Amministrazione Comunale prima del rilascio del titolo abilitante alla esecuzione degli interventi, verifica, che i progetti siano corredati, ove richiesto, dal predetto studio di compatibilità



debitamente asseverato da tecnico abilitato, o che sugli stessi sia stato acquisito il preventivo parere dell'Autorità di Bacino se espressamente previsto dalle NTA del PSAI. Gli studi di compatibilità geologica sono predisposti in conformità degli indirizzi e delle indicazioni dell'allegato "H" alle NTA del PSAI.

Nei casi espressamente previsti dalle NTA del PSAI, i progetti relativi ad interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio da frana sono corredati da uno studio geologico e da una valutazione della pericolosità/rischio residuo secondo le indicazioni di cui all'allegato "H" alle NTA del PSAI.

- c) Aree a rischio da costa basso, ed in particolare "Aree a rischio elevato – R3" (di cui agli artt. 19 e 21 delle NTA del PSEC) aree a rischio medio – R2 (di cui all'art. 23 delle NTA del PSEC)*
- 3. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli elaborati del PSAI e del PGRA, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi.*
- 4. In misura puramente esemplificativa ma non esaustiva si elencano i progetti e/o atti di pianificazione comunque denominati sui quali l'Autorità di Bacino dovrà esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante:*
- a) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico;*
 - b) Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana;*
 - c) Interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica e da frana;*
 - d) Interventi consentiti sui corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Sinistra Sele;*
 - e) Interventi consentiti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3*
 - f) Proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI;*
 - g) Opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche;*
 - h) Piani urbanistici attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR n. 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge.*
- 5. Gli interventi previsti dal PUC dovranno rispettare la normativa sismica vigente e tutte le prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenute nello "Studio Geologico-Tecnico" allegato al P.U.C.*
- 6. Per l'attuazione degli interventi negli ambiti classificati nella "Carta della Stabilità" dello Studio Geologico-Tecnico del PUC come "area instabile e/o con alta propensione all'instabilità" ed "area con media propensione all'instabilità" valgono le prescrizioni normative delle aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) ed elevata (P3), ovvero*



Aree a pericolosità d'ambito da frana molto elevata (Pa4) ed elevata (Pa3) di cui agli artt. 33 e 40 delle NTA del PSAI.

Gli interventi consentiti dovranno essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 delle NTA del PSAI ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H delle NTA del PSAI rispetto ai bacini idrografici di riferimento. Per le aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) ed elevata (P3) l'Autorità di Bacino è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza sullo studio, mentre, per le aree a pericolosità d'ambito da frana molto elevata (Pa4) ed elevata (Pa3)

- 7. Per interventi subordinati dal PUC all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, il PUA dovrà essere redatto secondo le seguenti regole:*
- a) Indicare in apposita cartografia eventuali tratti di corsi d'acqua canalizzati, cementati o tombati, nonché strade soggette ad allagamento in caso di intense precipitazioni (alvei strada e vie preferenziali di ruscellamento);*
 - b) Valutare le condizioni di pericolosità/rischio idraulico connesse alla presenza di canali di bonifica e opere connesse;*
 - c) Il contenimento del consumo di suolo attraverso la tutela del suolo dai processi di consumo urbanistico e di fenomeni erosivi da frana, allagamento ed alluvione, inquinamento e da erosione costiera;*
 - d) La salvaguardia dell'area dai fenomeni di allagamento per insufficienza del reticolo urbano e compatibilità dei deflussi nei ricettori finali derivanti da nuove impermeabilizzazioni;*
 - e) Redazione di relazioni e grafici dai quali si evincano chiaramente le soluzioni utilizzate per le rete idriche e fonti di approvvigionamento, le reti fognarie (con particolare riferimento all'impiego di reti separati, ai punti di recapito e ai sistemi di depurazione, accumulo e riutilizzo delle risorse depurate), gli interventi per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee e marino costiere;*
 - f) L'impiego di reti fognarie separate, predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e delle aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.Lgs. 152/2006)*
 - g) Il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti mediante: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile, il recupero delle acque piovane per irrigazione, antincendio e pulizia;*
 - h) L'impiego per le aree destinate ad insediamenti produttivi di reti duali per l'approvvigionamento idrico potabile e di processo;*
 - i) Verifica della sostenibilità degli interventi in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento delle acque reflue, in*



relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivanti dalle trasformazioni urbanistica;

j) Valutare l'inserimento delle aree soggette ad allagamento della viabilità urbana del Piano Comunale di Protezione Civile al fine di gestire il fenomeno con sistemi di monitoraggio ed allerta e di scongiurare la perdita di vite umane.

8. Per gli interventi ricadenti nelle Aree a rischio da costa basso di cui al PSEC valgono le prescrizioni normative di seguito riportate di cui alle NTA del PSEC:

a) Nelle aree esposte a rischio erosione costiera continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle NTA del PSEC. Nelle aree a rischio erosione costiera, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti al presente Titolo III delle NTA del PSEC, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente alla emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica redatto secondo le modalità di cui all'allegato C delle NTA del PSEC, ove previsto ai sensi delle NTA del PSEC. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio devono essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.

b) In particolare nelle aree a rischio elevato (R3) sono consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:

- finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e a ridurre il valore degli elementi esposti al rischio di danno ivi incluso quello legato al numero di abitanti e/o utenti;*
- di demolizione senza ricostruzione salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;*
- di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- di restauro e di risanamento conservativo;*
- di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;*
- l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;*
- di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;*
- di ristrutturazione edilizia, previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;*
- gli ampliamenti di edifici esistenti solo per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario, valutate e certificate espressamente nei provvedimenti assentivi;*



- *le realizzazioni di manufatti pertinenziali non qualificabili come volumi edilizi nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia, con esclusione dell'ammissibilità dei piani interrati.*
- c) *Nelle aree a rischio medio (R2) oltre agli interventi di cui alla lettera b) sono inoltre consentiti (a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi e opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle NTA del PSEC):*
- *le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;*
 - *le nuove costruzioni isolate;*
 - *i nuovi insediamenti produttivi;*
 - *gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque;*
 - *gli interventi edilizi cimiteriali.*
 - *Gli interventi sulle spiagge sono disciplinati da un Piano Urbanistico Attuativo (sottoposto a parere obbligatorio da parte dell'Autorità di bacino) che dovrà:*
 - *indicare le linee della costa e le aree demaniali, individuando l'ambito di applicazione del Piano;*
 - *individuare i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;*
 - *contenere la ricognizione delle aree in concessione, di quelle libere e di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo;*
 - *individuare le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca;*
 - *dettare i criteri per la salvaguardia della forma del litorale;*
 - *individuare le vie di accesso per i veicoli di emergenza;*
 - *individuare le vie di accesso al mare ed i parcheggi;*
 - *individuare i percorsi pedonali e le piste ciclabili.*
- d) *Nelle spiagge libere dovranno essere garantiti (anche attraverso apposite convenzioni tra l'Amministrazione Comunale e titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società e cooperative) i seguenti servizi minimi: la pulizia dell'arenile, i servizi igienici con strutture di facile rimozione, le postazioni di salvataggio a mare.*
- e) *Il rilascio o rinnovo delle concessioni demaniali è effettuato in conformità alle NTA del PSEC.*
- f) *Gli interventi infrastrutturali lungo la costa (come anche la realizzazione di opere portuali, ovvero la qualificazione ed il potenziamento di quelle già esistenti) devono rispettare i vincoli paesaggistici esistenti e le prescrizioni degli atti di pianificazione degli Enti territoriali competenti. Il progetto degli interventi dovrà essere corredato*



dallo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica redatto secondo le modalità di cui all'allegato C delle NTA del PSEC. Gli interventi consentiti sono soggetti a preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino. I progetti relativi ad opere destinate alla tutela della costa devono essere corredati da piani di monitoraggio e di manutenzione ordinaria.

g) Salvaguardia delle aree di costa considerando e valutando in maniera unitaria e sinergica sia le dinamiche evolutive naturali, gli impatti antropici, i rischi di erosione costiera ed alluvionamento da mareggiata, la necessità del recupero e ripristino della valenza ecologica-paesaggistica dell'area di costa, le esigenze di sviluppo turistico ricettivo sostenibile;

h) Gestione sostenibile delle spiagge in merito alla pulizia, manutenzione, regolamentazione degli accessi, dei piani spiaggia, etc.

9. Al fine di assicurare la difesa del suolo ed in particolare di garantire l'incolumità della popolazione, la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale l'Amministrazione Comunale in fase di attuazione del Piano dovrà predisporre un piano di gestione del rischio idrogeologico. Tale piano, supportato da uno studio di fattibilità tecnico-economico per la valutazione dell'effettiva attuabilità degli interventi che si prevedono, individuerà le necessarie azioni di presidio territoriale, indagine, monitoraggio strumentale, manutenzione e consolidamento.

10. Gli interventi in area non suscettibile di trasformazione dalle risultanze dello Studio Geologico-Tecnico e del PSAI, potranno essere soggetti a proposta di variante al PSAI a seguito di monitoraggi strumentali e/o opere di mitigazione del rischio come indicato dall'art. 58 delle NTA del PSAI.

D. A seguito del **Parere dell'Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale "Sele"** acquisito con nota prot. 24128 del 23/12/2019 si riportano gli adeguamenti previsti per il PUC:

- Negli elaborati Tav. B.6 "Carta della fattibilità delle azioni di Piano", Tav. C.2 "Carta della fattibilità delle azioni di Piano" sono state rappresentate le aree di salvaguardia delle fonti idropotabili con delimitazione delle fasce di rispetto di estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione:
- Nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del PUC (Elaborato Rel. E.1) all'art. 68 "Tutela del suolo e del sottosuolo" è stato aggiunto il seguente comma:

"7. Per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano:

 - *Nella zona di tutela assoluta (così come definita dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006) sono consentite esclusivamente opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; essa deve essere adeguatamente protetta.*



- *Nella zona di rispetto (così come definita dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006) sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*
 - a) *Dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
 - b) *Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
 - c) *Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
 - d) *Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
 - e) *Aree cimiteriali;*
 - f) *Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
 - g) *Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
 - h) *Gestione di rifiuti;*
 - i) *Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
 - j) *Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
 - k) *Pozzi perdenti;*
 - l) *Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
- *Nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del PUC (Elaborato Rel. E.1) all'art. 69 "Approvvigionamento idrico" è stato aggiunto il seguente comma:*

"13. Per l'approvvigionamento idrico autonomo da fonte idriche diverse dal pubblico acquedotto dovrà essere acquisito l'apposito parere di valutazione rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato in ordine all'impossibilità di allaccio alla rete pubblica ed al rispetto del regolamento del servizio adottato dal Gestore."
- *Nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del PUC (Elaborato Rel. E.1) all'art. 70 "Depurazione e smaltimento delle acque" è stato modificato il comma 9 per come segue:*

"9. Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prima di attivare gli scarichi i titolari degli scarichi di:

 - *Acque reflue domestiche;*
 - *Acque reflue industriali;*
 - *Acque reflue urbane;*
 - *Acque reflue assimilate come definite all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006.*



L'autorizzazione dovrà essere richiesta ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'Ente Idrico Campano pubblicato sul BURC nr. 24 del 06/05/2019."

E. A seguito del **Parere** della **Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** acquisito con nota prot. 76311 del 05/02/2020 nella Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) la lettera a) del comma 1 dell'art. 28 "Altre tutele e/o salvaguardie" è stata modificata per come segue:

"...omissis..."

a) Zona Speciale di Conservazione: Tutte le opere che possono avere incidenze significative sulla Z.S.C. IT8050022 "Montagne di Casalbuono" e sulla Z.S.C. "Acquafredda di Maratea" saranno assoggettate alla preventiva procedura di Valutazione di Incidenza. Lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/1997 e in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate... omissis..."

F. A seguito della **nota** della **Provincia di Salerno – Servizio pareri e controlli in materia di governo del territorio** prot. PSA 20200000027933 del 30/04/2020 si riportano gli adeguamenti previsti per il PUC a:

➤ Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) Art. 10 "Fabbricati esistenti in contrasto con le previsioni del PUC o non abilitati" comma 3:

"3. Sui fabbricati e/o manufatti abusivi (sprovvisti di titolo abilitativo o con titolo abilitativo annullato) - per i quali è stata presentata l'istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47-85 e/o 724-94 e/o 326-2003 – nell'attesa della definizione delle stessa – è consentito unicamente la manutenzione ordinaria finalizzata alla mera conservazione dell'edificio oltre ad interventi di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità."

➤ Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) Art. 48 "Edifici con destinazione non agricola all'interno del sistema Naturale, Rurale ed Aperto" comma 2:



"2. Sono altresì ammessi gli interventi di nuova costruzione per l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del PUC regolarmente assentiti, nella misura del 25% della volumetria esistente da attuarsi mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri:

| HE (mc/mq) | RC (%) | IPF (%) |
|------------|--------|---------|
| 7,50 | 40 | 25 |

Il rilascio del titolo abilitativo sarà assoggettato alla stipula di una convenzione che preveda la definizione dei percorsi di accesso all'area, la sistemazione degli spazi scoperti, e l'eventuale completamento delle opere di urbanizzazione primarie esistenti, le quali dovranno essere cedute al Comune.

All'interno dell'area dovranno essere previsti aree per standard in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 1444/1968

- Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Strutturale" del PUC (Elaborato Rel. D.4) Art. 65 "Insediamenti Turistico-Ricettivi esistenti" comma 5:

"5. Sono ammessi interventi di nuova costruzione, compatibilmente con la vincolistica vigente, per l'ampliamento dei fabbricati esistenti legittimamente assentiti; tale opportunità di intervento è consentita per una sola volta entro il limite massimo del 20% della volumetria esistente, e nel rispetto dei seguenti parametri:

| H (ml) | RC (%) | SP (%) |
|-------------------------------|--------|--------|
| H del contesto di riferimento | 60 | 30 |

All'interno dell'area dovranno essere previsti aree per standard in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 1444/1968.

- Normativa Tecnica di Attuazione "Disciplina Programmatica" del PUC (Elaborato Rel. D.5) Art. 65 "Insediamenti Turistico-Ricettivi esistenti" comma 5:

"4. Le destinazioni d'uso ammesse, in conformità alle Disposizioni Strutturali del PUC e comunque meglio specificate nelle schede progettuali, sono le seguenti:

| | |
|---|--------------------|
| DESTINAZIONI TURISTICO-RICETTIVE (DT) | TUTTE |
| DESTINAZIONI COMMERCIALI E DIREZIONALI (DC) | TUTTE |
| DESTINAZIONI PRODUTTIVE (DP) | TUTTE |
| SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE (SP) | SP1, SP6, SP7, SP8 |

Nell'area di intervento è consentita la commistione di più destinazioni d'uso per come segue:

- Destinazioni Turistiche associate con Destinazioni Commerciali (escluse DC2 e DC3);
- Destinazioni Produttive associate con Destinazioni Commerciali DC2, DC3, e DC8."

La stessa specifica è stata riportata nelle schede progettuali.



In attesa di un riscontro.

Distinti Saluti

Ercolano lì 06/08/2020

Il Gruppo di Progettazione:

